

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO BONACCORSI DI PATTI

Seduta del 25/03/2026

FATTO

I ricorrenti rappresentano di essere possessori di titoli della società Alfa ormai privi di valore, custoditi presso un conto deposito aperto presso la banca convenuta, per un valore di acquisto di Euro 6.676,82. Riferiscono che il titolo di Alfa è stato prima delistato dalla Borsa Italiana; successivamente la società è stata oggetto di procedura concorsuale che ne ha comportato il fallimento. Parte ricorrente sostiene di aver chiesto la certificazione della minusvalenza fiscale, eliminando dal portafoglio i relativi titoli. Riferiscono che la banca sostiene che per vedersi riconosciuta la minusvalenza i clienti devono presentare un atto notarile di compravendita dei titoli azionari. L'istante contesta la legittimità di tale richiesta, poiché in passato la banca – a suo dire – avrebbe garantito ad altri risparmiatori, attraverso una semplice comunicazione a mezzo fax, la possibilità di cedere alla banca stessa al valore di euro 1,00, i titoli di Alfa in portafoglio e contestualmente ha riconosciuto la minusvalenza fiscale. I ricorrenti fanno presente di aver consultato due notai, i quali hanno dichiarato la loro indisponibilità a stipulare l'atto: infatti, non sarebbe possibile cedere quote azionarie di una società che non esiste più e un simile atto avrebbe evidenti finalità elusive da un punto di vista fiscale. I ricorrenti chiedono che la banca *“acquisti, come peraltro già fatto in passato attraverso una semplice comunicazione scritta da parte dei risparmiatori, al valore di Euro 1,00 tutti i titoli in portafoglio di [Alfa] e contestualmente venga riconosciuta la minusvalenza fiscale”*.

L'intermediario preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia: ciò in quanto il ricorso concerne il mancato riconoscimento di minusvalenze riferite ad un titolo azionario privo di valore e la gestione della fiscalità connessa a tale strumento finanziario; trattasi – in questa prospettiva – di una tematica afferente all'interpretazione e all'applicazione della normativa fiscale, ambito rispetto al quale, come noto, l'Arbitro non risulta competente. La banca, inoltre, eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché la domanda implica una pronuncia a un facere infungibile. Nel merito, la banca fa presente che il 14/07/2009, era stata inviata ai clienti la seguente comunicazione: *“ (...) la normativa richiamata attribuisce agli azionisti il diritto di cedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze i propri titoli, per un controvalore pari ad euro 0,2722 per singola azione, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con un taglio minimo*

unitario di euro 1.000. (...) Gli azionisti che intendano esercitare il relativo diritto devono presentare richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2009 (necessario anticipare via fax tutta la modulistica entro il giorno 27 Agosto 2009 ore 14.30). La richiesta al Ministero deve essere presentata per il tramite della banca, o altro intermediario, presso cui sono depositate le azioni. (...) La banca riferisce che i clienti hanno deciso di non aderire a tale procedura e, pertanto, sono rimasti in possesso delle azioni di Alfa. La banca chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in via preliminare sull'eccezione sollevata dall'intermediario il quale deduce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia. A detta dell'intermediario il ricorso concerne il mancato riconoscimento di minusvalenze riferite ad un titolo azionario privo di valore e la gestione della fiscalità connessa a tale strumento finanziario, trattandosi dunque, di una tematica afferente all'interpretazione e all'applicazione della normativa fiscale; ambito rispetto al quale l'Arbitro non risulterebbe competente. L'istante replica che oggetto del ricorso non è l'interpretazione della normativa fiscale, tanto da aver chiesto chiarimenti all'Agenzia delle entrate.

L'eccezione è fondata. Ai sensi delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia, "all'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari" (v. sez. I, paragrafo 4). Il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 9642/2022 ha elaborato il principio di diritto, riferito specificamente alla materia dei crediti d'imposta ma certamente di portata generale, secondo il quale va dichiarata *"l'incompetenza ratione materiae dell'Arbitro se la domanda implichi o presupponga l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie"*.

In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che la competenza dell'Arbitro: *"a) va esclusa se la controversia verte su contestazioni attinenti alla "formazione" oppure al "riconoscimento" dei presupposti per l'applicazione di un tributo; b) sussiste invece se si tratta di "sindacare condotte che (...) non possono che restare (...) qualificate dalla natura di intermediario del soggetto coinvolto"*.

Nel caso di specie la domanda circa il mancato riconoscimento di minusvalenze riferite ad un titolo azionario privo di valore, sotto tale specifico aspetto, è da dichiararsi inammissibile.

La banca eccepisce, altresì, l'inammissibilità del ricorso poiché la domanda implica una pronuncia ad un *facere infungibile*. L'intermediario rappresenta, infatti, che parte ricorrente chiede che la stessa *"acquisti, come peraltro già fatto in passato attraverso una semplice comunicazione scritta da parte dei risparmiatori, al valore di Euro 1,00 tutti i titoli in portafoglio di [Alfa] e contestualmente venga riconosciuta la minusvalenza fiscale"*.

L'eccezione è fondata, laddove si richiede di ordinare alla banca l'acquisto dei titoli.

Posto, tuttavia, che la domanda di condanna presuppone implicitamente una domanda di accertamento del comportamento dell'intermediario, rispetto alla quale l'Arbitro è competente, il Collegio ritiene di esaminare il ricorso anche nel merito.

La controversia, in definitiva, ha ad oggetto una richiesta di rilascio della certificazione sulle minusvalenze. In particolare, il ricorrente chiede che la banca *"acquisti, come peraltro già fatto in passato attraverso una semplice comunicazione scritta da parte dei risparmiatori, al valore di Euro 1,00 tutti i titoli in portafoglio di [Alfa] e contestualmente venga riconosciuta la minusvalenza fiscale"*. L'intermediario afferma che non è possibile rilasciare tale certificazione senza una cessione a titolo oneroso dei titoli. I ricorrenti contestano la condotta della banca, che in passato avrebbe acquistato di titoli di Alfa dai propri clienti.

L'art. 6, comma 5, del d.gs. 461/1997 – che regola la deduzione delle minusvalenze – prevede che gli intermediari in caso di chiusura dei rapporti «rilascino al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi». Nel caso di specie, i titoli sono ancora detenuti dai clienti, ma poiché privi di valore, questi ultimi chiedono alla banca di acquistarli. Risultando, pertanto,

pacifico il contesto - la controversia è insorta in ragione della particolare condizione dei titoli contenuti nel dossier – si deve osservare come, benché siano ormai privi di valore, comunque detti titoli rimangono nella sfera patrimoniale dei titolari del dossier in cui sono contenuti.

Inoltre, a fronte della non negoziabilità degli stessi, l'unico modo per dare seguito alla richiesta di chiusura del deposito titoli, è quello di individuare un dossier di destinazione, in modo da attuare il trasferimento (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 12834/2018). Tuttavia, nella specie, i ricorrenti non hanno fornito indicazioni in proposito, così rendendo di fatto impossibile per la resistente – per causa ad essa non imputabile – dar corso alla richiesta (cfr. anche Collegio Roma, decisione n. 7475/2019). In altri termini, l'intermediario, per le disposizioni vigenti in materia non può semplicemente “scaricare” i titoli. Tale impossibilità è stata, peraltro, compiutamente rappresentata dall'intermediario laddove ha precisato che i titoli di cui si discute, in quanto relativi ad emittente in default, non possono essere “scaricati” finché “la Banca Depositaria non ne confermi la definitiva estinzione; soltanto in quel momento sarà possibile procedere ... allo scarico” degli stessi. Il fatto che l'applicazione di tale normativa fiscale comporti conseguenze non gradite ai ricorrenti (mancata generazione di minusvalenze) non può ritenersi imputabile alla banca.

Alla luce di quanto sopra il ricorso non è meritevole di accoglimento e deve dunque essere rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE